



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.5.2024
COM(2024) 217 final

2024/0119 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 16^a riunione del comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito all'adozione di una raccomandazione e di conclusioni rivolte a cinque Stati parte e relative all'attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento

2.3. Il meccanismo di controllo della convenzione di Istanbul

La convenzione di Istanbul istituisce uno specifico meccanismo di controllo per garantire l'attuazione efficace delle sue disposizioni a opera delle parti⁷, con l'obiettivo di valutare le modalità di attuazione pratica delle disposizioni della convenzione e di fornire orientamenti alle parti. Il meccanismo di controllo consiste in due organismi distinti che interagiscono fra loro: un organismo di esperti indipendente (il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica "GREVIO") e il comitato delle parti.

Il GREVIO è un gruppo indipendente e imparziale di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica incaricato di vigilare sull'attuazione della convenzione di Istanbul paese per paese, conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, della convenzione. Il GREVIO è composto da 15 membri scelti tra i cittadini delle parti ed eletti dal comitato delle parti per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta.

La procedura di controllo è descritta all'articolo 68 della convenzione. In sintesi, ciascuna parte ha l'obbligo di trasmettere un rapporto, basato su un questionario preparato dal GREVIO, sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della convenzione. In base a tali informazioni, nonché alle informazioni trasmesse dalla società civile, da altri organi previsti dal trattato, da altri organi del Consiglio d'Europa e ottenute con visite nei paesi, il GREVIO elabora una bozza di rapporto sulle misure adottate dalla parte interessata per attuare le disposizioni della convenzione e formula suggerimenti e proposte sul modo in cui la parte può trattare i problemi individuati⁸. Dopo aver dato alla parte la possibilità di formulare osservazioni sul rapporto, il GREVIO lo adotta in via definitiva⁹. Il rapporto contiene conclusioni che mettono in evidenza le misure che la parte interessata deve adottare per attuare la convenzione.

Sulla base dei rapporti e delle conclusioni del GREVIO, il comitato delle parti può, conformemente all'articolo 68, paragrafo 12, della convenzione, adottare raccomandazioni rivolte alla parte interessata sull'attuazione della convenzione e fissare una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione. In base a tale disposizione, secondo le procedure concordate, il comitato delle parti adotta raccomandazioni che distinguono tra le azioni che, a suo avviso, la parte interessata dovrebbe adottare quanto prima, con l'obbligo di riferire in merito alle misure adottate al riguardo entro un periodo di tre anni, e quelle che, pur importanti, ritiene appartengano a un livello secondario di immediatezza¹⁰. Trascorso il periodo di tre anni, la parte deve riferire al comitato delle parti in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle misure. Sulla base di tali informazioni e di eventuali informazioni supplementari ottenute da organizzazioni non governative, società civile e istituzioni nazionali per la tutela dei diritti umani, il comitato delle parti adotta conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relativamente a ciascuna parte interessata, elaborate dal segretariato della convenzione¹¹. Ad oggi, la prassi del comitato delle parti è stata quella di adottare

⁷ Articolo 1, paragrafo 2, della Convenzione di Istanbul.

⁸ Articolo 68, paragrafo 10, della Convenzione di Istanbul.

⁹ Articolo 68, paragrafo 11, della Convenzione di Istanbul.

¹⁰ La procedura per l'adozione delle raccomandazioni è stata definita dal comitato delle parti nella sua 4^a riunione, del 30 gennaio 2018, ed è descritta nel documento di riflessione sull'adozione delle raccomandazioni da parte del comitato delle parti alla luce dei rapporti e delle proposte/suggerimenti del GREVIO, IC-CP (2018) 6.

¹¹ La procedura per la supervisione dell'attuazione e della rendicontazione è definita nel "Quadro per la supervisione dell'attuazione delle raccomandazioni rivolte agli Stati parte", adottato dal comitato delle parti il 13 aprile 2021, IC-CP/Inf (2021)2.

raccomandazioni e conclusioni su base consensuale nelle riunioni, le quali si svolgono su richiesta¹² e di norma due volte l'anno.

2.4. Gli atti previsti del comitato delle parti

Si prevede che il 31 maggio 2024, nella sua 16^a riunione, il comitato delle parti procederà all'adozione dei seguenti progetti di raccomandazione e conclusioni ("gli atti previsti" o "i progetti di raccomandazione e di conclusioni"):

- raccomandazione sull'attuazione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica da parte del Liechtenstein [IC-CP (2024)1-prov];
- conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative ad Andorra adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)2-prov];
- conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative al Belgio adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)3-prov];
- conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative a Malta adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)4-prov]; e
- conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Spagna adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)5-prov].

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Gli atti previsti sono rivolti a cinque Stati parte e comprendono raccomandazioni sulle misure da adottare per attuare la convenzione di Istanbul, nonché conclusioni sull'attuazione, da parte degli Stati parte, delle raccomandazioni precedenti. Gli atti previsti riguardano l'attuazione delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale, come le questioni relative alla protezione delle vittime e all'assistenza alle vittime di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica, nonché delle disposizioni della convenzione relative all'asilo e al non respingimento. Tali questioni sono disciplinate dall'*acquis* dell'Unione, in particolare dalla direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica¹³, dalla direttiva sui diritti delle vittime¹⁴, dal regolamento sulla procedura di asilo¹⁵ e dalla direttiva sulle condizioni di accoglienza¹⁶. Rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione nella misura in cui le pertinenti disposizioni della convenzione possono incidere su norme comuni o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento, giacché gli atti previsti sono tali da incidere in modo

¹² Articolo 67, paragrafo 2, della convenzione.

¹³ Direttiva .../... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU, ELI:...).

¹⁴ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio (GU L ..., ELI: ...).

¹⁵ Regolamento .../... del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L..., ELI:...).

¹⁶ Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L ..., ELI:...).

determinante sul contenuto del diritto dell'Unione in quanto potrebbero influire in futuro sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione.

I progetti di raccomandazione e di conclusioni su questioni di competenza dell'Unione sono in linea con gli obiettivi e con le politiche dell'Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell'asilo e del non respingimento e non destano preoccupazioni riguardo al diritto dell'Unione. Si propone pertanto che l'Unione non si opponga all'adozione dei progetti di raccomandazione e di conclusioni in sede di 16^a riunione del comitato delle parti.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"¹⁷.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato delle parti è un organo istituito dalla convenzione di Istanbul. Gli atti previsti, che il comitato delle parti è chiamato ad adottare, costituiscono atti che hanno effetti giuridici. Gli atti previsti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in quanto potrebbero influire in futuro sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione di Istanbul. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui è adottata una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

¹⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.2.2. *Applicazione al caso concreto*

Per quanto concerne la base giuridica sostanziale, l'UE ha aderito alla convenzione di Istanbul per quanto riguarda le materie che rientrano nella sua competenza esclusiva, segnatamente le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione¹⁸ e la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento¹⁹. L'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul è stata scissa in due decisioni distinte del Consiglio per tenere conto della posizione speciale della Danimarca e dell'Irlanda rispetto al titolo V TFUE. Di conseguenza, anche la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti deve essere scissa in due decisioni, laddove le pertinenti raccomandazioni o conclusioni riguardino entrambe le questioni.

Gli atti previsti perseguono obiettivi e contengono elementi nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale (articolo 82, paragrafo 2, e articolo 84 TFUE) e dell'asilo e del non respingimento (articolo 78, paragrafo 2, TFUE). Tali obiettivi ed elementi degli atti previsti sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri. La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: Articolo 78, paragrafo 2, articolo 82, paragrafo 2, e articolo 84.

4.3. **Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 78, paragrafo 2, dall'articolo 82, paragrafo 2, e dall'articolo 84 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

¹⁸ Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1° giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj?locale=it>).

¹⁹ Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1° giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj?locale=it>).

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 16^a riunione del comitato delle parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in merito all'adozione di una raccomandazione e di conclusioni rivolte a cinque Stati parte e relative all'attuazione della convenzione, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 84, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione") è stata conclusa dall'Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio¹, per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio², per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento, ed è entrata in vigore per l'Unione il 1° ottobre 2023.
- (2) Conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, della convenzione, il gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("GREVIO") è incaricato di vigilare sull'attuazione della convenzione da parte delle parti. A norma dell'articolo 68, paragrafo 11, della convenzione, spetta al GREVIO adottare propri rapporti e conclusioni in merito alle misure prese dalla parte interessata per attuare le disposizioni della convenzione.
- (3) Il comitato delle parti della convenzione può adottare raccomandazioni rivolte alla parte interessata, conformemente all'articolo 68, paragrafo 12, della convenzione. Le raccomandazioni si basano sui rapporti del GREVIO e fanno la distinzione tra le azioni che, ad avviso del comitato delle parti, la parte dovrebbe adottare quanto prima, con l'obbligo di riferire al comitato delle parti in merito alle misure prese al riguardo entro un periodo di tre anni, e quelle che, pur importanti, sono considerate dal

¹ Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1° giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj?locale=it>).

² Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1° giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento (GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj>).

comitato delle parti come appartenenti a un livello secondario di immediatezza. Trascorso il periodo di tre anni, lo Stato parte deve riferire al comitato delle parti in merito alle azioni intraprese in 10 settori specifici della convenzione. Sulla base di tali informazioni e di eventuali informazioni supplementari ottenute da organizzazioni non governative, società civile e istituzioni nazionali per la tutela dei diritti umani, il comitato delle parti deve adottare conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni elaborate dal segretariato del comitato.

- (4) Si prevede che nella 16^a riunione del 31 maggio 2024 il comitato delle parti adotti il seguente progetto di raccomandazione e i seguenti quattro progetti di conclusioni relativi all'attuazione della convenzione da parte di cinque Stati parte (progetti di raccomandazione e di conclusioni):
- raccomandazione sull'attuazione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica da parte del Liechtenstein [IC-CP (2024)1-prov];
 - conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative ad Andorra adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)2-prov];
 - conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative al Belgio adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)3-prov];
 - conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative a Malta adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)4-prov]; e
 - conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Spagna adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)5-prov].
- (5) I progetti di raccomandazione e di conclusioni riguardano l'attuazione delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale, come le questioni relative alla protezione e all'assistenza per le vittime di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica, nonché delle disposizioni della convenzione relative all'asilo e al non respingimento. Tali questioni sono disciplinate dall'*acquis* dell'Unione, in particolare dalla direttiva .../... del Parlamento europeo e del Consiglio³ [direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica], dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, dal regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ [regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e che abroga la direttiva 2013/32/UE] e dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato delle parti per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento, giacché gli atti previsti sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto

³ Direttiva .../... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU, ELI:...).

⁴ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio (GU L *inserire*, ELI: *inserire*).

⁵ Regolamento .../... del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU + ELI).

⁶ Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU + ELI).

dell'Unione in quanto potrebbero influire in futuro sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni della convenzione.

- (6) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il progetto di raccomandazione sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di adottare e allineare le pertinenti definizioni alla convenzione (articolo 3 della convenzione), di adoperarsi per la parità di genere, anche adottando misure idonee, e di affrontare i diritti e le esigenze dei gruppi esposti o a rischio di discriminazione intersezionale (articolo 4 della convenzione), di elaborare una strategia o piano d'azione globale per prevenire e combattere ogni forma di violenza contemplata dalla convenzione (articolo 7 della convenzione), di garantire il finanziamento delle pertinenti organizzazioni della società civile (articolo 8 della convenzione), di assegnare risorse umane e finanziarie agli organismi di coordinamento (articolo 10 della convenzione), di armonizzare i sistemi di raccolta dei dati e realizzare a intervalli regolari indagini sulla popolazione relative a ogni forma di violenza contemplata dalla convenzione (articolo 11 della convenzione), di garantire una linea telefonica gratuita specifica in tutto il territorio (articolo 24 della convenzione) e di ricorrere a misure di allontanamento di polizia per garantire la protezione delle vittime (articolo 52 della convenzione). Poiché le raccomandazioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione della raccomandazione rivolta al Liechtenstein.
- (7) Per quanto riguarda Andorra, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di garantire che i pertinenti portatori di interessi ricevano risorse umane e finanziarie sufficienti (articoli 8 e 25 della convenzione), di assicurare un approccio coordinato e trasversale alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne (articolo 7 della convenzione), di garantire la raccolta dei dati sulla violenza nei confronti delle donne (articolo 11 della convenzione), di garantire che le vittime abbiano accesso a misure urgenti di allontanamento in linea con la convenzione (articolo 52 della convenzione) e di ottemperare alle prescrizioni della convenzione relativamente allo status in materia di soggiorno delle donne vittime di violenza (articolo 59 della convenzione). Poiché le conclusioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell'asilo e del non respingimento e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione delle conclusioni rivolte ad Andorra.
- (8) Per quanto riguarda il Belgio, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di garantire la raccolta dei dati sulla violenza nei confronti delle donne (articolo 11 della convenzione), la necessità di garantire che i servizi di assistenza specialistica ricevano finanziamenti idonei a garantirne la continuità (articoli 8 e 25 della convenzione) e la necessità di garantire che le questioni relative alla violenza nei confronti delle donne siano prese in considerazione dalle autorità competenti a decidere in merito ai diritti di custodia e visita (articolo 31 della convenzione). Poiché le conclusioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione delle conclusioni rivolte al Belgio.
- (9) Per quanto riguarda Malta, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di rafforzare la cooperazione con gli attori non governativi,

compresi quelli che forniscono servizi di assistenza specialistica, e di garantirne l'effettiva partecipazione all'elaborazione delle politiche pertinenti (articolo 7 della convenzione), di garantire la raccolta completa dei dati relativi a ogni forma di violenza contemplata dalla convenzione (articolo 11 della convenzione), di prendere alcuni provvedimenti nel settore dei diritti di custodia e visita per garantire la sicurezza delle vittime e dei loro figli (articolo 31 della convenzione) e di assicurare che la legislazione sia in linea con la convenzione per quanto riguarda le misure urgenti di allontanamento e le ordinanze di protezione (articolo 52 e articolo 53 della convenzione). Poiché le conclusioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione delle conclusioni rivolte a Malta.

- (10) Per quanto riguarda la Spagna, il progetto di conclusioni sull'attuazione della convenzione rileva la necessità di armonizzare il livello di assistenza e protezione delle donne vittime in tutto il territorio nazionale (articoli 7, 10 e 25 della convenzione), di rispondere alle esigenze di protezione delle donne esposte a forme intersezionali di discriminazione (articolo 4 della convenzione), di sostenere le organizzazioni non governative per i diritti delle donne, anche finanziariamente (articolo 9 della convenzione) e di garantire il rapido accesso delle donne richiedenti asilo alla procedura di asilo e a un alloggio sicuro, nonché di garantire l'individuazione delle donne richiedenti asilo che necessitano di protezione (articolo 60 e articolo 61 della convenzione). Poiché le conclusioni su tali questioni sono in linea con le politiche e gli obiettivi dell'Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale, dell'asilo e del non respingimento e non destano preoccupazioni in merito al diritto dell'Unione, la posizione dell'Unione dovrebbe essere quella di non opporsi all'adozione delle conclusioni rivolte alla Spagna.
- (11) L'Irlanda non è vincolata dalla decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio e pertanto non partecipa all'adozione della presente decisione.
- (12) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di 16^a riunione del comitato delle parti, istituito a norma dell'articolo 67 della convenzione, è di non opporsi all'adozione dei seguenti atti:

- (1) raccomandazione sull'attuazione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica da parte del Liechtenstein [IC-CP (2024)1-prov];
- (2) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative ad Andorra adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)2-prov];
- (3) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative al Belgio adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)3-prov];

- (4) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative a Malta adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)4-prov]; e
- (5) conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni relative alla Spagna adottate dal comitato delle parti [IC-CP (2024)5-prov].

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*